

Comune di Carbonia

Provincia di Carbonia - Iglesias

UFFICIO: Segreteria

Carbonia 21/06/2012

Prot. n. 19330 del 21/06/2012

Trasmessa via PEC

Al Collegio dei Revisori
Egr. Dott.ssa Giuseppina Tartaglione
Via Toscana 113
09013 CARBONIA

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo area dirigenti. Annualità 2011 e 2012.

Il giorno 31 maggio 2012, la delegazione trattante di parte pubblica per l'Amministrazione Comunale, formata dal Segretario Generale dott. Giontonio Sau, Presidente della delegazione di parte pubblica; dal dirigente del personale dr. Giorgio Desogus e dalla Dirigente del Servizio finanziario dott.ssa Cristina Pillola, e le OO.SS. rappresentative del comparto della dirigenza degli EE.LL., si sono incontrate per la determinazione del fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato relative al 2011. Per i sindacati erano presenti i signori Antonello Congiu per la Cgil, Stefano Garau per la Cisl e Luciano Chia per la Uil.

In premessa ricordo che il numero di posizioni dirigenziali, nel 2009, salì da cinque a sei, in attuazione dell' deliberazione consiliare n. 7 del 9 marzo 2009 con la quale è stato aggiornato il piano triennale delle assunzioni. La decisione del Consiglio nasce dal complesso iter che è seguito alla soppressione delle Comunità Montane, nel quale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2005 n. 12, con Decreto del Presidente n. 23 del 28 febbraio 2008, sono stati assegnati al Comune di Carbonia alcuni dei beni, del personale e dei procedimenti inerenti il complessivo sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani già in capo alla disciolta Comunità Montana n. 19. In particolare è stata trasferita la dottoressa Silvia Mocchi, segretario e direttore generale della disciolta Comunità Montana, con spese a carico della Regione fino al 2012. Con la conseguenza che i dirigenti in servizio diventarono cinque rispetto ai quattro precedenti.

Ciò premesso sulla costituzione del Fondo, si precisa quanto segue:

Vengono confermate le somme che hanno carattere di stabilità. Si tratta delle somme previste dall'art. 26, comma 1, lettera a) e d) del CCNL 1999 (euro 10.666,00= (lettera a) più € 478,65= (lettera d)). Quella dovuta ai sensi dell'art. 23, comma 1 del CCNL 2006 (euro 2.600,00=). Dell'art. 23, comma 3 dello stesso Contratto (euro 638,16=). Dell'articolo 4, comma 4 del CCNL 2007 (euro 1.188,60=).

Viene invece incrementata la somma allocata lo scorso anno ai sensi dell'art. 26 comma 3, ultimo periodo del CCNL 23 dicembre 1999 (incremento delle posizioni dirigenziali), sulla base di una più corretta interpretazione della norma, anche alla luce del parere AII28 dell'Aran. Nel Comune di Carbonia la dirigenza venne istituita con deliberazione consiliare n. 12 del 22 gennaio 1996, divenuta esecutiva in seguito al provvedimento del Comitato Regionale di Controllo n. 788-01-96 del 14 febbraio 1996. La dotazione organica approvata con tale atto prevedeva quattro posizioni dirigenziali. Ma queste posizioni vennero coperte successivamente. La prima col concorso indetto con deliberazione G.M. n. 573 del 17 giugno 1997, il cui esito venne approvato con deliberazione G.M. n. 933 del 28 ottobre 1997.

Dunque, la prima posizione dirigenziale venne attivata dagli ultimissimi mesi del 1997 e, a regime, dal 1 gennaio 1998.

Successivamente, con deliberazione G.M. n. 317 del 30 maggio 2000, è stata creata una nuova posizione dirigenziale (la quinta) per la Polizia Municipale. Infine, come è già stato ricordato, le cinque posizioni dirigenziali sono diventate sei nel 2009, come deciso dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 9/2009.

L'articolo 26, terzo comma, ultimo periodo, del CCNL 23/12/1999 – che prevede la possibilità di incrementare le risorse del fondo proprio per poter garantire la retribuzione di posizione e risultato dei nuovi dirigenti – ha decorrenza 1 gennaio 1998 (vedi l'art. 2, comma 1 del già citato contratto). Logica (e norma) vorrebbe che le risorse necessarie a pagare i dirigenti neo-assunti, venissero ricavate proprio in base a tale norma, e non attraverso altri sistemi.

Pertanto si ritiene più corretto azzerare le risorse prima stanziare in base alla prima parte del disposto dell'art. 26, comma 3 (processi di riorganizzazione). Ed invece, per i motivi appena indicati, la somma per l'incremento delle posizioni dirigenziali, può essere portata ad € 194.297,50=, pari a quanto necessario per pagare le indennità al personale assunto. Conformemente, come detto, all'articolo 26, terzo comma, ultimo periodo, del CCNL 23/12/1999 e al parere Aran All28 (Allegato 1).

Per il resto – ad invarianza normativa e contrattuale - il fondo viene confermato negli importi del 2010. Quindi vengono confermati gli aumenti previsti dai Contratti Nazionali di lavoro sottoscritti nel 2010 e precedenti, nella misura ammessa dalla normativa. Per questo si rinvia alla relazione del 2010.

Si conferma infine che l'importo globale delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera g) del CCNL 12 febbraio 2002, è di € 16.784,85=.

Inoltre sono state inserite – nell'identica misura dello scorso anno - le somme dovute ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera e) del CCNL 1999. Tale somma è così ripartita: € 10.000,00= per l'Ufficio tecnico; corrisponde a quanto dovuto ai sensi degli artt. 92 del decreto legislativo 163/2006 e n. 12 della legge regionale n. 5 del 2007. La somma di € 20.000,00= viene invece aggiunta come quota dovuta per la lotta all'evasione ICI, secondo quanto dispone la normativa in materia e il Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti al personale del settore tributi, approvato con deliberazioni G.M. n. 130 del 29 maggio 2008 e n. 142 del 30 luglio 2009; infine vengono aggiunti € 10.000,00= erogati dall'Organismo del bacino 34 per la gestione del servizio di distribuzione del gas. Si tratta di una sorta di Consorzio tra cinque Comuni, i cui oneri di gestione gravano sul fondo associato. Il Sindaco, con provvedimento n. 11.582 del 19 aprile 2007, ha affidato l'incarico di direzione dell'Ufficio del Bacino n. 34 per la gestione del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti urbane, ad un dirigente del Comune. Il relativo compenso, giusto il punto 4 della parte dispositiva dell'atto, è a valere sul Fondo dell'Associazione e verrà stabilito prendendo come riferimento l'art. 3 dell'accordo integrativo nazionale dei Segretari Comunali n. 2 del 22 dicembre 2003.

Si allega copia delle preintese (allegati 2 e 3).

Distinti saluti

Dirigente 1° Servizio
Giorgio Desogus



Comune di Carbonia

Provincia di Carbonia - Iglesias

UFFICIO: Segreteria

Carbonia 20/12/2011

Prot. n. 35683 del 20/12/2011

Raccomandata A.R.

Ai Collegio dei Revisori
Egr. Dott.ssa Tartaglione Giuseppina
Via Toscana 113
09013 CARBONIA

Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2011. Preintesa.

La delegazione di parte pubblica, nominata con deliberazione G.M. n. 159 del 10 novembre 2011, lo scorso 23 novembre 2011 ha sottoscritto la preintesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo valevole per la determinazione circa l'utilizzo del fondo del salario accessorio per l'anno 2011. La delegazione ha operato nel rispetto delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta con la deliberazione già citata.

1. La contrattazione.

L'Amministrazione aveva già costituito il fondo per le parti di spesa obbligatoria, con la determinazione n. 150/1 del 3 maggio 2011.

La trattativa è stata avviata solo a novembre, perché condizionata in modo decisivo dai notevoli dubbi interpretativi sull'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Argomento che, come si vedrà, oltre che dibattuto in dottrina, è stato oggetto di numerosi interventi formali da parte dei Ministeri competenti, ANCI e Corte dei conti.

2. La costituzione del fondo

Il fondo delle risorse decentrate, come previsto dalla vigente normativa, è stato suddiviso tra la parte costituita dalle risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, ai sensi dell'art. 31 comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 e quelle aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, secondo il disposto dell'art. 31 comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004.

La costituzione del fondo è dipesa essenzialmente dall'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122.

Secondo tale norma i fondi per la contrattazione decentrata non possono superare l'importo del 2010 e, anzi, devono essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione di personale. La circolare prot. n. 11.786 del 22 febbraio 2011 del Ministero della Funzione pubblica e la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, hanno indicato le modalità di applicazione di tale normato. Sull'argomento inoltre è intervenuta la Corte dei Conti, Sezioni riunite di controllo, con la deliberazione n. 51/CONTR/11 del 4 ottobre 2011, che ha risolto numerose eccezioni sollevate da diverse Sezioni regionali della stessa Corte.

Nella sostanza se ne può dedurre che il fondo nel 2011 non può essere maggiore di quello del 2010, con la sola eccezione delle voci inerenti gli istituti previsti per gli incentivi per la progettazione interna ex art. 92 del decreto legislativo 163/2006 e i compensi per l'avvocatura (così la Corte dei Conti, nella delibera citata). Il limite inoltre non è previsto per le risorse utilizzate per il 15^a censimento della popolazione, perché si tratta di risorse che la stessa legge (articolo 50 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, già citato) esclude da ogni computo (anche dal calcolo del patto di stabilità, come dalla Circolare RGS 6 aprile 2011 n. 11; punto C6). Ovviamente nei limiti delle somme trasferite dall'Istat per questo specifico scopo.

Infine non sono state considerate le somme che vengono apposte in modo sostanzialmente virtuale; cioè le somme non spese negli anni precedenti. Per effettuare la riduzione è stato accertato che al 31 dicembre 2011 i dipendenti saranno cinque in meno rispetto alla stessa data del 2010. Si tratta dello 3,14% e il tetto del fondo "virtuale", calcolato con le eccezioni già indicate, è stato così rideterminato. La diminuzione è stata di € 23.001,19=. Nelle tabelle che seguono viene dettagliata l'applicazione della misura. Dapprima viene indicata la costituzione della parte fissa, identica a quella dello scorso anno:

Risorse fisse – Entrata

N.	Voce	Riferimento contrattuale	2010
			375.905,0
1	Importo consolidato	Art. 31. c. 2 1 ^a periodo CCNL 22/1/2004	8
2		Art. 32 c. 1 CCNL 22/1/04 (0,62%)	38.226,90
3		Art. 32 c. 2 CCNL 22/1/04 (0,50%)	30.828,15
4	Alte professionalità	Art. 32 c. 7 CCNL 22/1/04	0,00
5		Art. 4 c. 1 CCNL 9/5/06	20.016,92
6		Art. 8 c. 2 CCNL 11/4/08	24.299,03
7	Incremento stabile dot. Org.	Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99	961,23
8	RIA/ass ad personam dipp. cessati	Art. 4 c. 2 CCNL 5/10/01	55.893,34
9	Riduzioni del fondo. Parte fissa		-1.971,36
1			
0	Altre risorse parte fissa	Dich.ne congiunta n. 14 CCNL 22/1/2004	12.256,36
	TOTALE RISORSE FISSE		556.415,6

A seguire viene indicata la composizione "virtuale" (cioè senza alcune voci) della parte variabile:

Risorse variabili - Entrata

N.	Voce	Riferimento contrattuale	2010
1	Incremento fondi	Art. 4 c. 2 CCNL 31/7/09 - Parte variab.	0,00
2	Nuovi servizi o riorganizzazione	Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99	5.820,30
3	Sponsorizzazioni	Art. 4 c. 4 CCNL 5/10/01	0,00
4	Recupero evasione ICI	Art. 4 c. 3 CCNL 5/10/01	68.000,00
5	Specifiche disposizioni di legge	Art. 4 c. 3 CCNL 5/10/01	30.000,00
6	Quote progettazione	Art. 92 cc. 5 e 6 D. lgs. 163/06	
7	Integrazione 1,2%	Art. 15 c. 2 CCNL 1/4/99	51.286,12
8	Risparmio straordinario	Art. 15 c. 2 lett. M CCNL 1/4/09	11.000,00
9	Messi notificatori	Art. 54 CCNL 14/9/00	10.000,00
9.1	Istat		0,00
9.2	Censimento		0,00
10	Riduzioni del fondo/parte variabile		0,00
11	Somme anno precedente	Art. 31 c. 5 CCNL 22/1/2004 conf. art. 17 c. 5 CCNL 1/4/99	
	TOTALE RISORSE VARIABILI		176.106,4

Ne consegue questo quadro complessivo:

<i>Totale entrata</i>	732.522,07
Riduzione 3,14%	23.001,19
Somma massima stanziabile	709.520,88

Quindi il tetto dell'importo del fondo, relativamente alle voci evidenziate, non può superare l'importo di € 709.520,88=.

Conseguentemente è inutile dilungarsi sulle modalità di costituzione del fondo, che sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno, tranne che per la parte inerente, appunto, il "taglio" imposta dalla legge finanziaria. La tabella che segue, comunque, mostra le conseguenze: nel rispetto della vigente normativa, il fondo potrebbe superare (senza le voci citate) € 780.000:

Risorse fisse

N.	Voce	Riferimento contrattuale	Importo
1	Importo consolidato	Art. 31. c. 2 1 ^a periodo CCNL 22/1/2004	375.905,08
2		Art. 32 c. 1 CCNL 22/1/04 (0,62%)	38.226,90
3		Art. 32 c. 2 CCNL 22/1/04 (0,50%)	30.828,15
4	Alte professionalità	Art. 32 c. 7 CCNL 22/1/04	0,00
5		Art. 4 c. 1 CCNL 9/5/06	20.016,92
6		Art. 8 c. 2 CCNL 11/4/08	24.299,03
7	Incremento stabile dot. Org.	Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99	961,23
8	RIA/ass ad personam dipp. cessati	Art. 4 c. 2 CCNL 5/10/01	55.893,34
9	Riduzioni del fondo. Parte fissa		-1.971,36
X	Altre risorse parte fissa	Dich.ne congiunta n. 14 CCNL 22/1/2004	12.256,36
	TOTALE RISORSE FISSE		556.415,65

Risorse variabili

N.	Voce	Riferimento contrattuale	Base
1	Incremento fondi	Art. 4 c. 2 CCNL 31/7/09 - Parte variab.	0,00
2	Nuovi servizi o riorganizzazione	Art. 15 c. 5 CCNL 1/4/99	0,00
3	Sponsorizzazioni	Art. 4 c. 4 CCNL 5/10/01	0,00
4	Recupero evasione ICI	Art. 4 c. 3 CCNL 5/10/01	68.000,00
5	Specifiche disposizioni di legge	Art. 4 c. 3 CCNL 5/10/01	30.000,00
6	Quote progettazione	Art. 92 cc. 5 e 6 D. lgs. 163/06	
7	Integrazione 1,2%	Art. 15 c. 2 CCNL 1/4/99	51.286,56
8	Risparmio straordinario	Art. 15 c. 2 lett. M CCNL 1/4/09	68.423,02
9	Messi notificatori	Art. 54 CCNL 14/9/00	10.000,00
	Istat		
	Censimento		
10	Riduzioni del fondo/parte variabile		0,00
11	Somme anno precedente	Art. 31 c. 5 CCNL 22/1/2004 conf. art. 17 c. 5 CCNL 1/4/99	
	TOTALE RISORSE VARIABILI		227.709,58

Totale entrata

784.125,23

Poiché la parte fissa serve ad alimentare voci obbligatorie, la riduzione è stata concentrata sulle voci la cui consistenza è variabile. Si osserva soltanto che la riduzione non è stata decisa dall'Amministrazione, ma è imposta dalla legge.

La somma di € 51.286,56= che l'Amministrazione avrebbe voluto confermare in base all'art. 15 comma 2 del CCNL 1 aprile 1999, che prevedeva la possibilità di incrementare le risorse fino all'1,2 % del monte salari 1997, è stata ridotta ad € 47.740,43=. La voce relativa al risparmio dello straordinario, che è stata al centro di una attenta e meticolosa verifica fin dalla sua costituzione, attestati con la determinazione n. 200/1 del 24 giugno 2011 (potenzialmente quantificati in € 68.423,02=) sono stati azzerati..

Per ragioni di equità è stata anche ridotta del 3,14% la somma riguardante i compensi legati all'evasione ICI.

Invece la somma prevista per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e responsabilità di procedimento, dovuta ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è scesa a € 50.000,00= (con una differenza negativa di € 51.000,00= sull'anno scorso, legata alla forte riduzione delle spese di investimento a causa del patto di stabilità). Si tratta di una somma a destinazione vincolata ed eventuale, essendo legata all'effettivo conferimento degli incarichi previsti dalla normativa.

Sempre tra le somme a destinazione vincolata abbiamo € 65.864,80= per l'attività di accertamento ICI (con la riduzione del 3,14% citata). Tale somma è destinata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'erogazione di compensi incentivanti al personale del settore tributi, approvato con deliberazioni G.M. n. 130 del 29 maggio 2008 e n. 142 del 30 luglio 2009. Al successivo punto 10 sono stati previsti fino a € 8.000,00= per la quota riservata ai messi notificatori che viene introitata con i rimborsi dell'attività di notificazione compiuta da altri soggetti pubblici. In questi casi, ovviamente, le somme saranno erogate nella misura dovuta e col rispetto della normativa di riferimento, solo dopo l'avvenuto incasso degli importi dovuti dai contribuenti o dagli Enti. La somma è stata ridotta rispetto allo scorso anno, sia per rispettare il principio di riduzione, sia per permettere di allocare una somma di € 1.500,00= annui per i compensi legati alle prestazioni relative alle attività di rilevazione statistica disposte dall'ISTAT. Anche in questo caso la liquidazione avviene solo sulla base dei trasferimenti operati dall'Istituto di statistica.

Tra i fondi a libera destinazione abbiamo invece i residui dei fondi degli anni precedenti, nel rispetto dell'art. 31, comma 5 del CCNL 22 gennaio 2004, che conferma la disciplina già prevista dall'art. 17, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999. Si tratta di € 23.947,12=. Molto meno rispetto a quanto inserito lo scorso anno (€ 68.631,00=). E' stata inserita solo dopo una attenta analisi effettuata dall'ufficio stipendi sulle somme inserite sia in bilancio che nel contratto decentrato degli anni scorsi e non utilizzate. La fortissima riduzione rispetto allo scorso anno, mette anche al riparo da qualunque contestazione circa il mancato inserimento tra le voci soggette a riduzione (la riduzione è di quasi due terzi, anziché del 3,14%). Peraltro il non inserimento tra le voci soggette al taglio, delle somme residue da anni precedenti, è sostenuto autorevolmente dal parere della Corte dei Conti, sezione Puglia, n. 58/PAR/2011 del 12 luglio 2011. La fortissima riduzione è dovuta ad una serie di fenomeni legati al sistema di contrattazione che costringe ad allocare nelle diverse voci somme ormai conteggiate con precisione crescente (e quindi non è più possibile che si verifichino risparmi consistenti); attualmente addirittura in diversi casi le somme sono inferiori alle necessità (indennità di risultato delle posizioni organizzative o indennità di responsabilità per i dipendenti che ricoprono particolari posizioni).

Da registrare, infine, € 30.000,00= dei fondi RAS.

Il Contratto decentrato rispetta anche il disposto della legge 27 dicembre 2006 n. 296. E in particolare del comma 557, secondo il quale "gli Enti assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale ". La deliberazione n. 34 del 20 febbraio 2007 stabiliva gli indirizzi applicativi decidendo "di stabilire che il contenimento della dinamica retributiva avvenga attraverso il contenimento della parte variabile del fondo del salario accessorio, entro il limite del 3% nel triennio 2007-2009".

3. L'utilizzo delle risorse

Il fondo così costituito viene utilizzato così come previsto dall'art. 2 del contratto decentrato integrativo. La riduzione, anche per motivi di equità, si ripercuote su quasi tutte le voci. In diversi casi, considerato che siamo alla fine dell'anno, le somme sono state calcolate con precisione rispetto alle necessità.

Alcune voci sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quanto previsto negli anni precedenti. Nella parte fissa il fondo verrà utilizzato riservando € 100.000,00= al pagamento dell'indennità di comparto. Viene ridotta (di cinquecento euro) la spesa per l'indennità di disagio e viene confermato un ammontare pari ad € 1.200,00= all'indennità per il personale educativo. Viene inoltre allocata la somma di € 1.500,00= per il personale di vigilanza, ex art. 7, comma 7 del CCNL 31/3/1999.

Vengono quindi stanziati € 230.000,00= per le progressioni economiche orizzontali (con una diminuzione di trentacinquemila euro sull'anno precedente). **Si tiene a precisare che non è prevista nessuna nuova progressione economica orizzontale.**

Viene ridotto anche lo stanziamento per retribuire le posizioni organizzative, che viene ridotto da € 116.000,00= da € 105.000,00=. Attualmente nell'Ente vi sono nove posizioni organizzative, una delle quali non ricoperta. Per liquidare il massimo di quanto dovuto astrattamente occorrerebbero € 121.500,00=.

L'utilizzo delle somme sulla parte fissa, come si evince dal confronto tra la parte entrate e la parte uscita, consentono un risparmio nella parte fissa di € 117.215,65=, che viene fatto affluire integralmente sulla parte variabile.

Quest'ultima viene utilizzata per € 53.000,00= per pagare l'indennità di turno (anziché sessantamila); ed € 43.000,00= (anziché € 50.000,00=) è destinata a pagare l'indennità di reperibilità.

Per pagare l'indennità di responsabilità e quella di maneggio valori, viene confermata la disponibilità di € 35.000,00= anziché € 38.000,00=. E' un importo da utilizzare secondo il disposto dell'art. 18 del CCDI 29 aprile 2009. La somma è al limite delle necessità, perché la determinazione del suo importo preciso è legata agli incarichi attribuiti dai diversi dirigenti e alle sostituzioni effettuate.

Viene eliminata la somma legata all'apertura dello sportello INPDAP, considerato che il progetto non è più attuabile a causa della chiusura dello sportello nel secondo semestre dell'anno in corso.

Per la produttività vengono destinati € 91.449,33=. E' una somma leggermente superiore a quella dello scorso anno (€ 85.133,21=), decisamente più consistente rispetto al 2009 (quando fu di soli € 53.755,62=) e superiore anche al 2008 (quando fu di € 86.644,02=).

Infine occorre ricordare che l'art. 13, comma 1 del CCDI 2008, stabilisce che l'incentivazione della produttività è collegata agli obiettivi definiti dall'Amministrazione nel Piano Esecutivo di Gestione. Solo l'avvenuta certificazione del raggiungimento dell'obiettivo, a cura del Nucleo di Valutazione (così l'art. 13, comma 4), permetterà la corresponsione dell'indennità, ripartita fra i dipendenti sulla scorta della valutazione della prestazione individuale, e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 14 del CCDI.

4. La rettifica

Poiché, per un errore materiale, la preintesa sottoscritta il 23 novembre riportava un valore errato, il 20 dicembre è stata sottoscritta la rettifica che si allega.

Distinti saluti

Dirigente 1^a Servizio
Giorgio Desogus